**DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO**

Allegato n. 5 alla delibera dell’Amministratore unico “L.R. n. 31/1998, artt. 15-16: Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 – Determinazione della capacità assunzionale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area)

|  |
| --- |
| **Limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato** |

**Normativa vigente.** La legislazione statale di riferimento (art. 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28.01.2019) stabilisce limiti economici alle assunzioni di personale a tempo indeterminato determinati sulla base ai risparmi delle cessazioni del personale di ruolo riscontrati negli anni precedenti; in particolare dispone che:

* negli anni 2014 e 2015 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; detta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018 (art. 3 comma 5);
* a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3 comma 5);
* è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (art. 3 comma 5);
* esclusivamente per le annualità 2019-2021 è possibile computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art. 3 comma 5-sexies);
* i predetti limiti non si applicano all’assunzione delle categorie protette (art. 3 comma 6).

Successivamente l’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha ridotto la capacità assunzionale degli anni 2016, 2017 e 2018 delle assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella del medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Infine, il comma 1 bis dell’art. 22 del D.L. n. 50/2017 ha modificato il comma 228 dell’art. 1 della L.

n. 208/2015 prevedendo che per le regioni che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita per il turnover 2017 e 2018 del personale non dirigente (pari al 25% ) è innalzata al 75%.

**Applicazione della normativa nazionale nell’Azienda**:

Sul punto, Area sta rispettando la normativa succitata per espressa estensione ad Area della sua applicazione da parte della Giunta regionale, estensione confermata peraltro dall’attività dei competenti organi regionali in sede di controllo preventivo ex L.R. n. 14/1995. Si rammentano, tuttavia, le disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2023 che potenzialmente incidono sull’ordinamento aziendale descritto.

**Selezioni interne**

L’Azienda ha terminato le proprie selezioni interne ai sensi della L.R.n. 18/2017 nel periodo considerato dalla normativa vigente (2020-2022